



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

LEGGE REGIONALE

**“INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
AMIANTO”**

RIAPPROVAZIONE

Seduta del 27 ottobre 1999

Relatore: Prof. Armando Stefanetti

1 dicembre 1999

~~~~~

- **Decisione 5° Commissione n. 19/99**
- **Relazione**
- **Testo legge con a fronte emendamento proposto dalla 5° Commissione**
- **Nota del Commissario di Governo prot. n. 136/22604 del 15 gennaio 1999**



## **LEGGE REGIONALE**

### **“INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO”**

#### **RELAZIONE**

**Signor Presidente, colleghi Consiglieri**

**il Consiglio, con deliberazione n. 361 del 9 dicembre 1998, ha già varato la legge regionale che disciplina la tipologia geomorfologica delle discariche in cui smaltire i rifiuti di amianto, nonché i soggetti ammissibili per l'esercizio degli impianti, le modalità concorsuali per la selezione dei gestori e le sanzioni per la trasgressione degli obblighi di legge. Tutto ciò nelle more della predisposizione del piano regionale di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto.**

**Il Commissario di Governo, con nota che si allega, ha comunicato che il Governo ha deliberato il rinvio a nuovo esame della legge, motivandolo con il rilievo che la disciplina prevista dall'art. 6, 1° comma, contenente sanzioni a carico dei gestori che accettino rifiuti di altro genere, rientra negli atti riservati alla competenza dello Stato circa lo smaltimento dei rifiuti pericolosi..**

La Giunta regionale, pur argomentando che il rilievo governativo appare insussistente sotto il profilo normativo, ha deliberato di accogliere la censura di che trattasi e pertanto propone di sopprimere, dal testo già approvato, il detto 1° comma.

Sulla proposta della Giunta la Commissione ha espresso parere favorevole. Invito pertanto il Consiglio a riapprovare la legge così come adeguata al rilievo governativo.

Bari, 27 ottobre 1999

Prof. Armando Stefanetti





Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

**DECISIONE N. 19/99**

**Legge regionale "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto"**

**D.d.l. "Individuazione dei siti per lo smaltimento di amianto"**

**Seduta 27 ottobre 1999**

**Presenti: Stefanetti (Presidente), Mineo, Lomelo, Salamino (Fitto), Galasso, Lospinuso, Pepe, Tarquinio, Tundo.**

**Per la Giunta reg. : ==**

**Funzionari: Dott. Sechi (Uff. smaltimento rifiuti)**

**Segr. 5° Comm.: ing. Mona, Sig. Trimini**

**Verbalizzante: ing. Mona**

**LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

- preso in esame congiunto la legge ed il d.d.l. in epigrafe;
- letta la nota del Commissario di Governo prot. n. 136/22604 del 15 gennaio 1999 con la quale vengono comunicati i motivi per i quali il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame;
- ascoltati i chiarimenti tecnici forniti dal dott. Sechi;
- considerato e fatto proprio il parere della Giunta che propone di accogliere il rilievo governativo mediante la soppressione del 1° comma dell'art. 6;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**alla riapprovazione della legge, emendata come riportato a fronte.**

**Designa relatore il Presidente STEFANETTI**

**Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni di voto:**

**Favorevole: Stefanetti, Tundo, Lospinuso, Pepe**

**Contrario: ==**

**Astenuto: Galasso, Lomelo, Mineo.**

**Il Resp. Segreteria  
(dott. ing. Giovanni Mona)**

*Giovanni Mona*



**Il Presidente  
Prof. Armando Stefanetti**

*Armando Stefanetti*

**LEGGE REGIONALE****“INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI DI AMIANTO”****Testo legge rinviata****Emendamenti 5° Commissione****Art. 1***(idem)*

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'art.10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.

2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonea ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "c".

**Art. 2***(idem)*

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino

di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte devono pervenire all'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

(idem)

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi

proposti ai sensi dell'art. 2.

2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.

5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

**Art. 4**

*(idem)*

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'art. 2.

2. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'art.22 della

legge 8 giugno 1990, n.142.

**Art. 5**

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

**Art. 6**

1. I gestori degli impianti realizzati ai sensi della presente legge che ricevono negli impianti stessi rifiuti diversi dai rifiuti di amianto, ovvero rifiuti provenienti da fuori regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 50 milioni.

2. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

*(idem)*

*Emendamento soppressivo:*

*Sopprimere il comma 1°*

1. *(Idem)*

Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla Giunta regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia* 10.

N. 136/22604

BARI, 15 GENNAIO 1999

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I



E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. tele n. 200/350/PU 160/02 5 del 15.1.1999)

|                      |              |             |
|----------------------|--------------|-------------|
| CONSIGLIO REGIONALE  |              |             |
| ARRIVO               |              |             |
| 15 GEN. 1999         |              |             |
| Cat. _____           | Class. _____ | Fasc. _____ |
| PROT. N. <u>0289</u> |              |             |

OGGETTO: Legge Regionale recante: "Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto".

Si fa riferimento alla nota n.7026 del 16 dicembre 1998 concernente la legge regionale in oggetto, approvata dal Consiglio con deliberazione n.361 del 9 dicembre 1998.

Al riguardo, il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15.1.1999, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto l'art. 6 disciplinando le sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti di amianto che accettino rifiuti di altro genere, esula dalla competenza regionale e si pone in contrasto con l'art. 85 del d.lgs. n. 112/98, che riserva allo Stato la gestione dei rifiuti pericolosi, tra cui quelli contenenti amianto.

Ciò posto il Governo ha deliberato il rinvio a nuovo esame della legge regionale.

Si allega copia del telefax n.200/350/PU 160/02 5 della Presidenza



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

del Consiglio dei Ministri datato 15.1.1999.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( CAPELLINO )

FA/